POLIZIA e COMMERCIO

Circolare Operativa 15 febbraio 2016, n. 13

Le feste da ballo

LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE
CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI
15/17 Settembre 2016 RICCIONE

Per accedere ai contenuti online di questa circolare:

1. clicca sui link che trovi all'interno di questa circolare
2. nella pagina web che compare, clicca su *"login"*
3. inserisci nome utente e password indicati di seguito

Nome Utente: **giornatepolizialocale**
Password: **riccione016**

MAGGIOLI EDITORE

SERATA DANZANTE ALL'INTERNO DI UN ESERCIZIO PUBBLICO

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dall'**art. 68 del T.U.L.P.S.** il quale stabilisce :

- ✓ al primo comma che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione";
- ✓ al secondo comma che "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

La licenza e la SCIA, per il disposto dell'**art. 71 del T.U.L.P.S.,** sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati e entrambe ai sensi dell'**art. 152 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.** costituiscono licenza di polizia.

RICORDA

La competenza per il rilascio della licenza, prevista dal citato art. 68, è stata trasferita per il disposto dell'**art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** dal Questore al Comune.
Essa è rilasciata previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospesa, annullata o revocata per motivata richiesta dello stesso.

La licenza di polizia per pubblico spettacolo è regolamentata dall'**art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241** (disciplina del silenzio-assenso) e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, alla voce n. 63 della tabella "C" ha stabilito in giorni 60 il termine entro cui la relativa domanda si considera accolta.

La **Circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27/2/2014** ha chiarito che:

- ✓ la disciplina della SCIA, prevista al secondo comma dell'art. 68 TULPS, introdotta con il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, non muta la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti;
- ✓ la capienza massima del luogo dove si svolge il pubblico spettacolo è determinata sulla base dei criteri stabiliti con **Decreto del Ministero dell'Interno del 19/8/1996**;
- ✓ la SCIA deve essere corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto;
- ✓ fermo restando la necessità che la SCIA sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzazione, l'asseverazione di un tecnico abilitato è richiesta dall'art. 141, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS **solo in**

relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone.

Il Ministero dell'Interno con **circolare prot. n. 13077 del 27/2/2014** ha evidenziato che i requisiti tecnici non possono essere autocertificati dall'organizzatore dell'evento in quanto le cosiddette autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Pertanto, i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare.
L'**art. 80 del TULPS** prevede che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".

ATTENZIONE
Presupposto imprescindibile per il rilascio della licenza ex art. 68 TULPS o per la presentazione della SCIA è l'avvenuto rilascio della certificazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del TULPS.
La dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) è atto di gestione, pertanto di competenza del dirigente/responsabile dell'ufficio, individuato dall'ente con apposito regolamento (**Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 52713 del 15 aprile 2015**).

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la licenza prevista dall'art. 68 del TULPS.

Il rilascio della licenza prevista dall'art. 68 del TULPS **è SUBORDINATO** al nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS e dagli artt. 141, 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono in tutti i casi l'esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita.

In un parere del 21 febbraio 2013 il Ministero, con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, sancisce che deve confermarsi l'orientamento per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte".

Il Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha eliminato il secondo comma dell'art. 124 andando a liberalizzare di fatto tutti quegli intrattenimenti che i pubblici esercizi effettuano per intrattenere i clienti senza però perdere la connotazione propria di pubblico esercizio, la cosiddetta musica di allietamento.

Necessita a tal proposito evidenziare che **l'allietamento** consiste nell'ascoltare passivamente una musica, ma non certo nel ballare, nel salire sul gioco gonfiabile ossia partecipare attivamente al trattenimento.
L'intrattenimento invece è un divertimento in cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.) in cui viene modificata la conformazione naturale del locale dell'esercizio pubblico e/o previste apposite aree per lo stazionamento del pubblico.

La **Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 56 del 1970**, ancora di grande attualità, ha, a tale proposito, fornito una lettura delle norme tale da renderle compatibili con il diritto di libera associazione, richiedendo un autonomo titolo di legittimazione, di fatto aggiuntivo rispetto a quello dell'attività principale, **SOLO se lo spettacolo o il trattenimento sia da ricondurre in ambito imprenditoriale.**
Per fare un esempio che meglio espliciti quanto rappresentato, l'albergatore che realizza la festa di fine anno, sicuramente lo fa nell'ambito della sua attività, appunto, di albergatore, salvo abbia inteso chiudere la struttura ricettiva e consacrarla a mero ritrovo tra amici; stesso discorso per il gestore di un bar che movimenti le serate dei propri clienti con spettacoli di arte varia o musica o per il titolare di uno stabilimento balneare che realizzi attività varie di intrattenimento all'interno dello stesso, quali feste in spiaggia e simili.

Gli esempi fatti evidenziano la delicatezza della problematica, vuoi sotto il profilo della sicurezza e incolumità delle persone in ragione dell'idoneità di strutture concepite ad altro scopo ad ospitare attività che rischiano di tramutarsi in vere e proprie discoteche, vuoi per le inevitabili doglianze delle categorie economiche specifiche a fronte del diffondersi di nuove modalità di divertimento sicuramente temibili in termini concorrenziali.

L'imprenditorialità viene manifestata attraverso **specifici indizi** (cfr. sul punto la **circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996**, che si riallaccia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione):

1. pagamento di un biglietto d'ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento "a chiunque ne faccia richiesta";
2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
3. pubblicità dell'evento;
4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.

SCHEMA RIASSUNTIVO

SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI
1. Parere sul progetto espresso dalla Commissione in tutti i casi ***Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 1, lettera a)***
2. Verifica **A. da parte della competente Commissione, per manifestazioni in luoghi con capienza superiore alle 200 persone** ***Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 2*** **B. da parte di un tecnico abilitato, per manifestazioni in luoghi con capienza fino a 200 persone** ***Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 2***
3. Rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe ***Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227***

PROCEDURA OPERATIVA

Durante le festività natalizie viene accertato che il titolare di un esercizio pubblico (bar o ristorante) ha organizzato una serata danzante senza il rilascio della licenza e/o la presentazione della SCIA, ex art. 68 TULPS, al SUAP competente e senza che i locali siano in possesso del certificato di agibilità ex art. 80 TULPS.	
VIOLAZIONE 1	
Norma violata	Art. 68 del R.D. 18/06/1931, n. 773 - TULPS e art. 666, comma 1, del Codice Penale
Contestazione	90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981
Sanzione pecuniaria	Da **€ 258,00 a € 1.549,00** ai sensi dell'art. 666, comma 1, del Codice Penale come modificato dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507
Pagamento in misura ridotta	Non ammesso ai sensi dell'art. 666, comma 4, del Codice Penale aggiunto dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507

Sanzione accessoria	Cessazione dell'attività abusiva - trattandosi di attività volta in locale dove è stato rilasciato titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di Bar o Ristorante, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni ai sensi dell'art. 666, comma 3, del Codice Penale aggiunto dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507
Devoluzione dei proventi	Comune
Autorità competente	Sindaco / Dirigente ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981

VIOLAZIONE 2	
Norma violata	Art. 681 del Codice Penale in relazione all'art. 80 del R.D. 18/06/1931, n.773 - TULPS
Sanzione penale	**Arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00** ai sensi dell'art. 681, comma 1, del Codice Penale
Oblazione	Non ammessa
Sanzione interdittiva	Cessazione dell'attività adottata dal Sindaco / Dirigente con ordinanza
Autorità competente	Tribunale ordinario